

REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE ORDINARIO DI TORINO
SEZIONE PRIMA CIVILE

in persona del dott. Enrico Astuni, in funzione di Giudice unico,
ha pronunciato la seguente

SENTENZA
EX ART. 281-SEXIES C.P.C.

nella causa iscritta al n. 21918/2016 R.G. promossa da:

(C.F. _____), rappresentato e difeso per procura in calce alla
citazione dagli avv. _____ del foro di Pavia

attore

contro

SPA (C.F. _____), rappresentato e difeso per procura in calce alla
comparsa di risposta dall'avv. _____ - con studio in VIA
TORINO

convenuta

Conclusioni: Per gli attori, come da foglio trasmesso via PCT. Per la convenuta, come da foglio allegato a verbale di udienza.

MOTIVI DELLA DECISIONE

L'attore ha citato in giudizio _____ chiedendo la restituzione delle somme indebitamente pagate pertinenti al c/c n. 6537 ritualmente acceso il 3.4.2001 (doc. 1 banca e doc. 4 att.) e chiuso con saldo zero nel 2011.

Ha svolto queste specifiche contestazioni: 1) applicazione di interessi anatocistici; 2) applicazioni di remunerazioni usurarie, sia per superamento del tasso soglia vigente *ratione temporis*, sia per usura c.d. in concreto (art. 644 co. 3 c.p.). Benché nelle conclusioni rassegnate in citazione, l'attore abbia chiesto indiscriminatamente dichiararsi l'invalidità/inefficacia di interessi ultralegali, commissioni di massimo scoperto, "costi competenze remunerazioni a qualsiasi titolo pretese" tale conclusione (nullità/inefficacia) non è appoggiata a coerenti deduzioni nel corpo della citazione e pertanto, nella sua genericità, tale rimasta anche nelle successive memorie, deve respingersi.

Entrambe le contestazioni sono manifestamente infondate.



1. Anatocismo. Il contratto rispetta *de plano* l'art. 120 TUB e la delibera 9.2.2000 del CICR. Infatti:

- è stato fatto il 3.4.2001;
- contiene la previsione della chiusura trimestrale dei conti debitori e creditori (art. 7);
- tale clausola è stata specificamente approvata per iscritto;
- i tassi di interesse, indicati, sono espressi nella misura nominale e effettiva (sempre su base annua).

Nient'altro occorre a refutare la domanda dell'attore, salvo rimarcare che citazione e successive memorie sono, secondo lo stile corrente, un centone di massime alla rinfusa non pertinenti, non organizzate e senza un filo logico.

2. Usura oggettiva. La perizia prodotta dall'attore (doc. 1) arbitrariamente disattende l'algoritmo di calcolo previsto dalle istruzioni della Banca d'Italia, in base alle quali è stato rilevato il TEGM pubblicato e da cui si ricava il tasso soglia, proponendo in sua vece (a pag. 7) l'utilizzo del TAEG, previsto dall'art. 19 legge 142/92 (recepimento della prima direttiva CEE sul credito al consumo).

La scelta è destituita di fondamento.

2.1. Come ha ritenuto Trib. Milano 3.6.2014 (sul sito *Ex parte creditoris*), le istruzioni emanate dalla Banca d'Italia hanno valore di norme tecniche autorizzate, sono previste al fine di dare uniforme applicazione alla norma primaria, quindi sono vincolanti per l'interprete fino a che non sia dimostrata una violazione di legge o un esercizio con evidente eccesso di potere della discrezionalità tecnica riconosciuta (e conseguente dovere del giudice ordinario di provvedere a disapplicazione).

Occorre dunque chiedersi se l'algoritmo di calcolo del TEG, rifiutato dal perito di parte, resti nei limiti di una consentita discrezionalità tecnica.

2.2. In specie, le Istruzioni della Banca d'Italia (anche prima della versione dell'agosto 2009 che ha inserito la c.m.s. nel calcolo del TEGM) hanno sempre tenuto distinte (vedi C3) due grandi categorie di operazioni creditizie.

Per quelle con utilizzo rotativo e flessibile di un plafond di credito (apertura in c/c, linee di anticipo fatture/documenti, factoring, credito revolving) la formula per il calcolo del TEG è la seguente

$$(INTERESSI * 36.500 / NUMERI DEBITORI) + (ONERI * 100 / ACCORDATO)$$

dove i "numeri debitori" sono dati dal prodotto dei "capitali" (*recte* dei saldi passivi) per il numero dei giorni, mentre per "accordato" si intende il "limite massimo del credito concesso dall'intermediario segnalante sulla base di una decisione assunta nel rispetto delle procedure interne, direttamente utilizzabile dal cliente in quanto riveniente da un contratto perfezionato e pienamente efficace" (così il par. B4 delle Istruzioni, sostanzialmente invariate sullo specifico punto nel corso degli anni).



Il dato qualificante è la variabilità di utilizzo (da 0 fino all'accordato) nel tempo della linea di credito. Ciò dipende dalla facoltà del cliente di disporre del fido, e di ripristinare il fido una volta utilizzato, secondo le sue esigenze finanziarie.

La variabilità di utilizzo del fido non determina particolari difficoltà quando si esamini il primo addendo della formula. Infatti l'utilizzo della provvista, e il mancato ripristino del fido utilizzato, aumenta l'esposizione debitoria, quindi i "numeri debitori" (sommatoria di saldi giornalieri passivi) e gli interessi stessi (conteggiati sui numeri debitori nei riassunti scalari): in definitiva l'utilizzo del fido è direttamente correlato sia al numeratore sia al denominatore della frazione.

Viceversa gli "oneri" (spese e commissioni collegate all'erogazione del credito) non sono direttamente correlati alla somma utilizzata e alla durata di utilizzo: in definitiva ai numeri debitori. Quando pure siano correlati alla somma utilizzata (come la c.m.s. "storica") non sono però correlati alla durata dell'utilizzo nel tempo.

La mancanza di correlazione diretta tra "oneri" e "numeri debitori" dà parvenza di ragionevolezza alla scelta, compiuta dalle Istruzioni della Banca d'Italia, di tenere distinti, ai fini del calcolo del TEG nei fidi a utilizzo variabile nel tempo, "interessi" e "oneri", commisurando questi ultimi (non già all'utilizzato ma) al parametro dell'accordato, tendenzialmente invariante nel tempo e indipendente dalle scelte discrezionali del cliente.

Infatti, se così non fosse, il cumulo di interessi e oneri determinerebbe proprio sui conti meno utilizzati e solo saltuariamente scoperti (quindi con numeri debitori molto bassi) una artificiosa e aberrante lievitazione del costo del credito, che la banca non potrebbe *a priori* controllare per non ricadere nell'applicazione di tassi usurari.

In definitiva, la distinzione tra diverse classi di operazioni di credito risponde *prima facie* a canoni di ragionevolezza, in ogni caso non è manifestamente irragionevole, e non può essere disattesa dall'interprete (così anche il cit. Trib. Milano).

2.3. L'algoritmo di calcolo contenuto nelle istruzioni di Banca d'Italia non può essere disatteso ai fini della verifica del TEG contrattuale. La legge sull'usura richiede la comparazione delle due grandezze – tasso soglia ricavato dal TEGM e TEG contrattuale – ed è evidente che due grandezze per essere misurate devono essere espresse utilizzando:

- la stessa unità di misura,
- lo stesso algoritmo;
- identici criteri di calcolo.

Ha scritto al riguardo Cass. 22.6.2016 n. 12965 che "è ragionevole che debba attendersi simmetria tra la metodologia di calcolo del TEGM e quella di calcolo dello specifico TEG contrattuale" poiché "se



detto raffronto non viene effettuato adoperando la medesima metodologia di calcolo, il dato che se ne ricava non può che essere in principio viziato”.

Lo scrivente conviene con quest’assunto – in sintesi l’omogeneità di TEG e tasso soglia ricavato dal TEGM – nei limiti in cui esso si riferisce a unità di misura, algoritmo e criteri di calcolo. Evidente che l’omogeneità, così intesa, serve precise funzioni della legge n. 108/96 e deve quindi essere preservata dall’interprete in sede applicativa:

1) non è possibile stabilire se il singolo prestatore di denaro si sia discostato oltre la soglia di tollerabilità (spread del 50% o del 25% + 4 p.p.) dal costo medio del credito praticato dal sistema bancario-finanziario ed espresso nel TEGM rilevato e pubblicato, se algoritmo e criteri di calcolo del TEG sono differenti da quelli del TEGM da cui è ricavato, tramite applicazione dello spread normativamente previsto, il tasso soglia;

2) altresì evidente che la legge n. 108/96 ha previsto la conoscibilità *ex ante* del tasso medio del credito rilevato e pubblicato (art. 2 co. 3 legge n. 108/96) non soltanto per i risvolti penalistici dell’usura, ma altresì per consentire all’intermediario bancario-finanziario di pianificare la propria offerta economica nel rispetto della legalità, anche in ragione della grave sanzione civilistica comminata dall’art. 1815 cpv. c.c.. Questa libertà di pianificazione economica viene frustrata, se il confronto debba farsi tra il tasso soglia ricavato dal TEGM pubblicato, seguendo le istruzioni dell’autorità di vigilanza, e un TEG contrattuale ricavato da un diverso algoritmo scelto *a posteriori* da un perito.

2.4. Per completezza, la questione dell’omogeneità TEGM – TEG ha un ulteriore risvolto: se sia computabile ai fini della verifica del tasso contrattuale un costo, bensì inerente alla concessione del credito, ma di cui Banca d’Italia non ha prescritto il computo ai fini della rilevazione del TEGM: come è il caso della c.m.s. e di certe polizze assicurative fino all’adozione della versione “agosto 2009” delle istruzioni.

Lo scrivente ritiene sul punto doversi motivatamente discostare dall’opinione espressa da Cass. 22.6.2016 n. 12965, come già in altre pronunce (da ultimo Trib. Torino 22.7.2017 n. 3879), atteso che, in estrema sintesi:

- la c.m.s. è costo manifestamente collegato all’erogazione del credito;
- né l’art. 644 c.p. né l’art. 2 legge n. 108/96 conferiscono all’autorità amministrativa (Ministero e Banca d’Italia) un potere di escludere dalla verifica d’usura, con efficacia vincolante per l’interprete, un costo inerente all’erogazione del credito;
- il metro di giudizio della liceità (illiceità) del contratto di credito non è rappresentato dal TEGM, ma dal tasso soglia ricavato dal TEGM per il tramite dell’applicazione dello *spread*, il quale ha la funzione di assorbire il maggior costo del credito rispetto alla media, dipenda esso dal basso merito



credizio del cliente, dall'applicazione di costi atipici o comunque non rilevati – ancorché tipici e di larga diffusione – dalla Banca d'Italia o da altre circostanze che qui non mette conto esaminare. Che dunque sia considerato nel TEG un costo non rilevato nel TEGM non nuoce alla sua comparabilità col tasso soglia .

Pur con questa concessione all'attore, la povertà metodologica della perizia di parte prodotta, in particolare l'arbitraria scelta di un algoritmo di calcolo differente, priva di consistenza logica la doglianza dell'attore e impedisce che si dia corso a una C.T.U. che, su queste uniche basi, non potrebbe che avere un carattere marcatamente e inammissibilmente esplorativo.

3. Usura in concreto. A pag. 14-15 della citazione, l'attore deduce una condotta della banca in violazione dell'art. 644 co 3 c.p.: “sono altresì usurari gli interessi, anche se inferiori a tale limite, e gli altri vantaggi o compensi che, avuto riguardo alle concrete modalità del fatto e al tasso medio praticato per operazioni similari, risultano comunque sproporzionati rispetto alla prestazione di denaro o di altra utilità, ovvero all'opera di mediazione, quando chi li ha dati o promessi si trova in condizioni di difficoltà economica o finanziaria”.

La doglianza è scopertamente accademica, atteso che l'attore non indica “concrete modalità del fatto”, né altri elementi fattuali da cui possa desumersi verificata la fattispecie penale. La genericità delle allegazioni è motivo sufficiente al rigetto della domanda.

4. Usura sopravvenuta. Il quesito proposto (memoria n. 2 pag. 9) al p. 8 contiene accenno al caso di usura sopravvenuta. Valgono le stesse considerazioni che precedono: né gli scritti difensivi, né la perizia di parte affrontano in alcun punto la questione dell'usura sopravvenuta.

Che il quesito proposto per il conferimento dell'incarico al C.T.U. ne faccia menzione, non basta a rendere il punto controverso e pertinente al *thema decidendum*.

5. Le spese di lite seguono la soccombenza.

PQM

Il Giudice, definitivamente pronunciando, respinta ogni contraria domanda istanza eccezione: rigetta tutte le domande dell'attore e lo condanna a rifondere alla convenuta le spese di lite, che liquida in € 10.000,00 per onorari, oltre rimborso spese generali 15%, CPA come per legge e IVA se indetraibile.

Torino, 13 settembre 2017

Il Giudice
(dott. Enrico Astuni)

